

DM Agrivoltaico, le modifiche del MASE

Il 7 luglio, il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** ha pubblicato sul proprio sito web il **Decreto Ministeriale 19 giugno 2025 n. 149** di modifica del cd. DM Agrivoltaico (DM 22 dicembre 2023 n. 436).

Come spiega il MASE nella sua nota, la necessità di modificare il DM Agrivoltaico nasce con *“l’obiettivo di facilitare la piena e completa attuazione dell’Investimento 1.1 “Sviluppo agro-voltaico” del PNRR, mantenendo l’ambizione del piano in linea con le indicazioni della Commissione europea”*.

Le modifiche apportate sono estremamente puntuali e si applicheranno anche alle richieste di partecipazione al meccanismo presentate prima dell’entrata in vigore del Decreto (8 luglio 2025). Le più rilevanti concernono:

- l’introduzione della definizione di **data di installazione** come *“data di ultimazione dei lavori di realizzazione del sistema agrivoltaico, ovvero dell’impianto di produzione di energia elettrica come riscontrabile dal sistema GAUDI”*;
- una modifica all’art.8, che prevede che gli impianti in posizione utile nelle relative graduatorie completino i lavori di installazione **non oltre il 30 giugno 2026**, pena la decadenza del diritto di accesso a tutti i benefici previsti dal DM cd. Agrivoltaico. La registrazione dell’impianto nel sistema nazionale GAUDI dà prova dell’avvenuta installazione entro i termini di cui sopra. Inoltre, gli impianti devono entrare in esercizio **entro 18 mesi dalla data di installazione** (il mancato rispetto di tale termine comporta l’applicazione di una decurtazione della tariffa spettante dello 0.5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi di ritardo);
- la sostituzione del comma 1 dell’art. 9 con il seguente: *“I soggetti titolari degli impianti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 (ovvero gli impianti che possono accedere agli incentivi) comunicano al GSE la data di installazione **entro trenta giorni** dall’avvenuto completamento dei relativi lavori. I medesimi soggetti comunicano altresì la data di entrata in esercizio degli impianti **entro i trenta giorni** successivi all’avvio dell’esercizio stesso. La mancata comunicazione entro il predetto termine*

dei trenta giorni dall'avvio effettivo dell'esercizio comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva";

- alcune modificazioni all'art.11 sulla trasmissione della richiesta di erogazione del contributo in conto capitale da parte del soggetto attuatore e sulla prova delle spese ammissibili;
- l'introduzione di una nuova **causa di revoca delle agevolazioni** in caso di mancato rispetto dei tempi massimi previsti dall'articolo 8 per il completamento dei lavori di installazione dell'impianto e per l'avvio dell'esercizio.

(articolo pubblicato su powerzine.it)